

## **Circolare informativa n. 8 del 6 Marzo 2009**

### **Abolizione del libro soci per le Società a responsabilità limitata Comunicazione obbligatoria al Registro Imprese**

La Legge 28 Gennaio 2009 n. 2 (di conversione del D.L. 185/2008) ha soppresso, per tutte le società a responsabilità limitata, l'obbligo della tenuta del libro soci.

La norma prevede che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa ( **e quindi entro il prossimo 30 Marzo 2009** ) gli Amministratori di società a responsabilità limitata ( comprese le società consortili a responsabilità limitata ) debbano depositare al Registro delle Imprese apposita comunicazione, esclusivamente in via telematica, riportante le **generalità dei soci (incluso l'indirizzo di residenza) nonché le quote sottoscritte e versate**.

Il deposito effettuato nel termine previsto è esente da ogni imposta e tassa, ivi compresi i diritti di segreteria camerali.

**Il deposito effettuato successivamente al 30 marzo 2009 è soggetto, oltre che a bolli e diritti di segreteria, anche a sanzioni in capo a tutti gli Amministratori della Società** (art. 2630 CC: tardiva presentazione di domande, denunce o dichiarazioni all'ufficio del registro imprese).

#### **Nel dettaglio, la Legge 2/2009 modifica:**

- **l'articolo 2470 del Codice Civile**, prevedendo che il trasferimento delle partecipazioni abbia effetto nei confronti della società dal momento del deposito dell'atto nel registro imprese (che deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla stipula dell'atto).
- **l'articolo 2471 del Codice Civile**, prevedendo che la partecipazione può formare oggetto di espropriazione e che il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese;
- **l'articolo 2472 del Codice Civile**, prevedendo l'obbligazione solidale tra acquirente ed alienante per i versamenti ancora dovuti per il periodo di tre anni dalla cessione, con computo dei termini dalla data dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.
- **l'articolo 2478 del Codice Civile** (libri sociali obbligatori), abrogando l'obbligatorietà della tenuta del libro soci.
- **l'articolo 2478 bis del Codice Civile** (deposito del bilancio), abrogando la presentazione dell'elenco soci contestualmente al deposito del bilancio.

Infine nell'articolo 2479 bis del Codice Civile si prevede che l'assemblea (in assenza di diversa previsione dello statuto) venga convocata con raccomandata spedita almeno otto giorni prima al domicilio del socio risultante dal registro delle imprese.

In pratica le risultanze del Registro delle Imprese non assumono rilevanza solo verso i terzi, ma anche nei riguardi della società stessa; particolarmente importante appare inoltre l'aspetto che il socio comunichi alla società tempestivamente eventuali variazioni di residenza.